ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"
VIA SESTRIERE 60 - 10098 RIVOLI (TO)
Cod. Fiscale 95597980010 Cod. univoco UFYMST
Tel. 011.9593946 – sito web: www.scuolaprimolevi.it
EMAIL: TOIC872009@istruzione.it –
PEC:TOIC872009@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PRIMO LEVI"-RIVOLI
Prot. 0015263 del 14/09/2026
III (Uscita)

Agli atti

Oggetto: Protocollo per le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - Analisi e protocollo per la prevenzione e la gestione.

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 10 settembre 2026 con Delibera n. 13 ha definito l'attuazione del Protocollo in oggetto nella sua forma integrale come emanato dall'USR Piemonte.

Nella complessità della comunità scolastica contemporanea, luogo di accoglienza, di incontro e di crescita culturale, personale e professionale, sono sempre più frequenti e gravi le sfide poste dai comportamenti disfunzionali e dalle crisi comportamentali. Il presente **Protocollo* di prevenzione e di gestione di crisi comportamentali e comportamenti disfunzionali a scuola,** vuole sostenere l'impegno di dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico con strumenti di analisi e di possibile intervento per tutelare come possibile l'armonia dell'ambiente educativo, garantendo al contempo il rispetto personale e la partecipazione di ogni singolo alunno, indipendentemente dalle difficoltà manifestate.
Un quadro di riferimento chiaro, semplice e fondato su evidenze scientifiche, che sarà utile anche alle famiglie, attraverso il quale tentare di prevenire e, laddove necessario, affrontare, situazioni di criticità comportamentale con interventi calibrati e condivisi.

* *Documento a cura di Stefano Suraniti, Tiziana Catenazzo, Alessandra Bonora*
Non è più possibile considerare il comportamento degli alunni come una semplice espressione di condotte individuali: ogni comportamento va letto, compreso e gestito quale riflesso di precisi contesti relazionali, emotivi e sociali. In tale prospettiva, il Protocollo propone un approccio integrato che, da un lato, punta al potenziamento delle competenze socio-emotive degli studenti e, dall'altro, offre al personale scolastico strumenti operativi per leggere, anticipare e affrontare le situazioni di difficoltà.
Il Protocollo si articola in una serie di direttrici fondamentali: la prevenzione, attraverso la promozione di un clima scolastico inclusivo e accogliente; la gestione, mediante l'adozione di strategie concrete e condivise per affrontare i momenti critici; e la formazione, imprescindibile per costruire una comunità educante consapevole, competente e coesa.
All'interno di contesti caratterizzati da continui cambiamenti, spesso destabilizzanti, il ruolo della scuola

come presidio di coesione sociale e di crescita personale ed educativa non può che essere riaffermato con rinnovata convinzione.

SOMMARIO

NOTA INTRODUTTIVA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DEL PERSONALE E DELLE STUDENTESSE/STUDENTI NEI CASI DI CRISI COMPORTAMENTALI **3**

A. Responsabilità degli istituti scolastici nella gestione di crisi comportamentali e comportamenti disfunzionali 4

B. Bilanciamento tra il diritto all'educazione e la tutela della sicurezza 7

C. Adozione di misure disciplinari proporzionate in relazione alla gravità dei comportamenti 7

DOCUMENTO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DISADATTIVI A SCUOLA **10**

NOTA INTRODUTTIVA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DEL PERSONALE E DELLE STUDENTESSE/STUDENTI NEI CASI DI CRISI COMPORTAMENTALI

Le crisi comportamentali, disfunzionali e aggressive, di alcuni studenti rappresentano una delle sfide più difficili e traumatiche e ricorrenti per le scuole. Tali episodi, che coinvolgono tutti gli ordini di scuola, compromettono in modo grave la qualità della relazione educativa, rendono la gestione quotidiana delle criticità estremamente stressante e frustrante e, infine, influiscono negativamente sul clima di classe. Da non trascurare il fatto che, proprio nei momenti in cui sarebbe più necessaria, la collaborazione con le famiglie (tutte le famiglie, non solo quelle più direttamente coinvolta dalla gestione delle crisi) tende a interrompersi bruscamente, aggravando ulteriormente la situazione. In qualche modo, la vulnerabilità di queste studentesse e studenti in difficoltà, rende vulnerabile il contesto educativo e relazionale che se ne fa carico.

Nonostante queste gravissime criticità, la responsabilità educativa e la missione inclusiva delle istituzioni scolastiche non devono mai venire meno. La scuola, infatti, ha il compito imprescindibile di essere un ambiente accogliente e formativo per tutti gli studenti, ancor più per quelli che esprimono fragilità psicologiche ed emotive e relazionali e conseguenti necessità educative complesse. Nei casi di studenti con comportamenti disfunzionali, è imprescindibile che la scuola si attivi con percorsi mirati di supporto, come l'adozione di strategie di de-escalation delle crisi, il coinvolgimento di figure specializzate e la promozione di un dialogo aperto e costruttivo con le famiglie, la partecipazione al dialogo dell'intera classe, per la piena comprensione e l'ascolto attivo delle difficoltà e delle proposte.

Parallelamente, è importante che gli insegnanti e il personale scolastico vengano supportati attraverso una formazione continua su tematiche legate alla gestione dei comportamenti problematici e alla costruzione di ambienti inclusivi. Un esempio efficace è la pianificazione di percorsi personalizzati che integrino attività sociali e didattiche per rafforzare l'autoregolazione emotiva degli studenti.

La scuola non può permettersi di rinunciare alla sua missione inclusiva, perché ogni studente, indipendentemente dalle difficoltà che manifesta, rappresenta una risorsa da valorizzare e sostenere. Solo così possiamo garantire un ambiente scolastico giusto, aperto, equo, in cui ogni alunno possa sviluppare appieno le proprie potenzialità e contribuire al benessere sociale, suo e della comunità educante nella quale vive. I riferimenti normativi e i princìpi che definiscono il quadro

giuridico e culturale dell'inclusione scolastica in Italia sono numerosi e significativi. Sono leggi e norme che non solo legittimano il ruolo della scuola come istituzione inclusiva, ma la obbligano a mettere in campo tutte le risorse possibili per garantire pari opportunità, valorizzando ogni studente nella sua unicità e diversità.

La responsabilità dei Dirigenti scolastici e del Personale della scuola è, tuttavia, un tema di grande rilevanza, non solo in ambito educativo, ma anche sotto il profilo giuridico e civile in relazione ad aspetti

di vigilanza e di tutela.

Le crisi comportamentali a scuola, che possono manifestarsi attraverso atti di auto ed etero aggressività o comportamenti di disturbo nei confronti di compagni e docenti, rappresentano una delle sfide più complesse per il sistema scolastico e impongono di tracciare chiari confini in materia di

Responsabilità degli istituti scolastici nella gestione di tali situazioni; Bilanciamento tra il diritto all'educazione e la tutela della sicurezza;

Adozione di misure proporzionate in relazione alla gravità dei comportamenti.

a. responsabilità degli istituti scolastici nella gestione di crisi comportamentali e comportamenti disfunzionali

Occorre evidenziare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo di crescita del minore.

Oltre che sul piano della funzione educativa, la scuola è comunque coinvolta anche ed in modo giuridicamente importante sul terreno dell'obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati.

L'obbligo di educazione riguarda invece primariamente il rapporto genitore-figlio minorenne e sopravvive all'affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, bensì concorrente con quello di vigilanza.

Ciò comporta che, accanto all'eventuale culpa in vigilando dell'istituzione scolastica, ben possa ravvisarsi anche una culpa in educando dei genitori.

Sul contenuto della culpa in educando in particolare la Suprema Corte statuisce che *il dovere dei genitori di educare i figli minori, la cui violazione è fonte di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente. Proprio con l'avvicinarsi dei figli alla maggiore età - allorché acquisita la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l'inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l'età immatura - il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato*. Nel caso di specie, *la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità dei genitori per il delitto compiuto dal figlio diciassettenne, ravvisandola non tanto nel difetto di vigilanza degli stessi, data l'età del figlio, quanto nell'inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l'equilibrato sviluppo psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale* (Cass. Civ. - sez. III - sent. 28/08/2009 n. 18804).

In particolare, *i genitori di un minore autore di un illecito aquiliano sono liberati da responsabilità ove dimostrino di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta*

vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità. A tale fine non rileva il fatto che il figlio sia quasi diciottenne al momento del fatto, in quanto l'art. 2048, comma 1, cod. civ., si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale sussiste il dovere inderogabile ex art. 147 cod. civ. di svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e di protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito (Cass. civ. - Sez. III - Sent. 22/04/2009 n. 9556).

Quanto all'onere probatorio – stante l'assunto che *se un minore, capace di intendere e volere, commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, la responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno perché persiste la presunzione di "culpa in educando*, fondamento dell'art. 2048 cod. civ., (così Cass. civ. - Sez. III - Sent. 10/10/1996 n. 2606) – la pronuncia della Cass. civ. - Sez. III - Sent. 20/04/2007 n. 9509 evidenzia in particolare come *i genitori di un minore autore di un fatto illecito, al fine dell'esonero dalla loro responsabilità, devono offrire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 cod. civ. e, cioè, di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova si concretizza normalmente nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età*". Infatti ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., *i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare* (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 14/03/2008 n. 7050).

Nel caso dei Dirigenti scolastici, dei docenti e del personale ATA, la responsabilità si fonda principalmente sul *culpa in vigilando*, ovvero l'obbligo di monitorare e prevenire situazioni di pericolo o danno che possano verificarsi durante le ore scolastiche o in eventi organizzati dalla scuola. Tale responsabilità è particolarmente rilevante quando gli studenti sono minorenni, poiché la scuola è considerata un luogo di protezione e di cura e i docenti hanno il compito di vigilare sul loro comportamento.

Sul contenuto della culpa in vigilando si richiama un principio più volte enunciato dalla Cassazione (*ex multis* **Cass. civ. – Sez. III - Sent. 10/12/1998 n. 12424, Cass. civ. – Sez. III - Sent. 23/06/1993 n. 6937, Trib. Milano – Sez. V – Sent. 14/03/2002 n. 3452**): "*in tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto"*. In particolare esso *"(..) ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, esso si affievolisce al punto che il suo*

espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi". In base al principio così formulato, la Cassazione ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni.

Quanto all'onere probatorio, vige la stessa disciplina prevista per i genitori. Infatti, *"l'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità (..), occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa"* (**Cass. civ. – Sez. III – Sent**. **18/04/2001 n. 5668**). L'art. 2048 c.c. pone quindi *" (..) una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso"* (**Cass. civ. – Sez. III – Sent**. **03/02/1999 n. 916**).
Nello stesso senso la pronuncia della **Cass. civ. – Sez. III – Sent**. **22/04/2009 n. 9542** (e conformemente anche **Cass. civ. – Sez. III – Sent**. **21/02/2003 n. 2657)** secondo la quale *"grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo non solo la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. In particolare l'amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell'alunno che ha provocato l'evento lesivo ma è necessario dimostrare l'avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione".* Si colloca in tale consolidato orientamento l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30602 del 27 novembre 2018.
In sintesi sono due gli elementi fondamentali dell'onere probatorio per essere esonerati dalla responsabilità per culpa in vigilando:

- **l'imprevedibilità e inevitabilità del fatto** (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014)
- l'**attivazione di misure meticolose e adeguate**, che nonostante tutto non hanno evitato il verificarsi dell'incidente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009).

Il dovere di vigilanza si estende anche al Personale ATA e al di fuori dei locali scolastici, durante uscite

didattiche, eventi extra-curricolari e viaggi di istruzione e vige per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola.

L'istituto scolastico ha dunque il dovere di garantire un ambiente sicuro, di prevenire situazioni di rischio e di adottare misure adeguate a gestire le crisi comportamentali. L'assenza di un intervento adeguato può determinare una responsabilità civile in capo all'istituto, che deve garantire il benessere fisico e psicologico delle studentesse e degli studenti (*Sentenza della Corte di Cassazione, n. 2518/2006*).

Si ricorda che gli studenti maggiorenni sono chiamati a rispondere dei propri comportamenti, in quanto la responsabilità penale, civile e disciplinare di un giovane adulto non si limita alla sfera privata, ma si estende anche al contesto educativo e scolastico.

In questo scenario, l'equilibrio tra la responsabilità del Personale nel prevenire danni e comportamenti disfunzionali, e quella degli studenti, diventa cruciale per garantire un ambiente educativo sano, che tuteli i diritti di tutti. Il rispetto reciproco, la cura della sicurezza e il mantenimento dell'ordine sono obiettivi che devono essere perseguiti congiuntamente, in un contesto in cui il diritto all'istruzione si intreccia con la necessità di protezione e di crescita equilibrata.

b. Bilanciamento tra il diritto all'educazione e la tutela della sicurezza

Ne consegue che la gestione delle crisi comportamentali a scuola rappresenta un campo molto delicato.

La scuola è così chiamata a intervenire primariamente con misure educative e di supporto psicologico, privilegiando il ricorso a:

- politiche preventive per la gestione dei comportamenti problematici, come percorsi di educazione affettivo-emotiva;
- interventi educativi e psicopedagogici e, ove richiesto, elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato, fondamentali per prevenire l'escalation delle tensioni e dei conflitti.

Inoltre, è necessario coinvolgere i servizi sociali e/o specialisti nella gestione della situazione (*Sentenza del Tribunale di Milano, n. 7893/2015),*

In quest'ottica, dunque, si rimarca il fatto che se un alunno presenta comportamenti disfunzionali, la scuola ha il dovere di mettere in atto, accanto ad azioni di tutela, interventi personalizzati, inclusi supporti pedagogici e psicologici, prima di ricorrere a sanzioni disciplinari e sempre nel rispetto delle specifiche condizioni di ogni studente (*Sentenza TAR Lazio, n. 13162/2012*; *Sentenza del Consiglio di Stato, n. 1537/2008; Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, n. 224/2014*).

c. Adozione di misure disciplinari proporzionate in relazione alla gravità dei comportamenti

Come anticipato, le misure disciplinari devono essere sempre proporzionate alla gravità del comportamento e accompagnate da un intervento educativo e rieducativo con robuste azioni di compensazione relazionale e psicologica (a vantaggio anche dei pari) di supporto, condiviso e agìto

dall'intero Consiglio di classe, meglio se integrato e sostenuto da figure specialistiche territoriali.

Ricordiamo che vi sono state modifiche indirette al DPR 249/1998 con la legge 150/2024 in quanto "Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti", saranno emanati uno o più Regolamenti per riformare le modalità dei provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, nel rispetto di questi principi: se l'allontanamento dalla scuola è fino a un massimo di due giorni, è necessario coinvolgere la studentessa e lo studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; se l'allontanamento dalla scuola è superiore a due giorni: lo studente deve essere coinvolto in attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità".

Una particolare riflessione merita proprio il principio di proporzionalità. Sul punto la giurisprudenza è univoca. Si richiama, ex multis, un estratto della pronuncia del Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 18/10/2002 n. 6794, che chiarisce che: *l'applicazione delle punizioni (..) è correlata alla "gravità della mancanza", il che comporta l'obbligo per l'Amministrazione di tenere conto che deve sempre sussistere una proporzione tra il fatto contestato ed accertato e la misura della sanzione disciplinare inflitta*. Nello stesso senso anche: TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 30/8/2007 n. 2054; Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 29/2/2008 n. 769 e TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 15/9/2004 n. 4172. Quest'ultima, in particolare, attribuisce rilievo anche alla recidiva nel comportamento sanzionabile, nonché all'effetto emulativo che lo stesso possa avere tra i compagni, statuendo che: *Sul giudizio di*
proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce anche lo scandalo che questa abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno.

Anche alla luce delle recenti novità in materia disciplinare, è sempre bene considerare con attenzione il singolo caso per non incorrere in interventi (sanzionatori, ad esempio) non solo poco opportuni ma anzi pregiudizievoli.

L'espulsione o la sospensione prolungata di uno studente, senza il ricorso a misure alternative come il supporto psicologico o l'inclusione in un programma educativo personalizzato, vìolano infatti i diritti del minore (*Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso "Z c. Regno Unito" (2001).*

In alcuni frangenti, la crisi comportamentale può richiedere anche l'intervento delle Forze dell'Ordine che possono intervenire solo in caso di pericolo concreto per la sicurezza; si rammenta, tuttavia, l'importanza di adottare (e poi applicare) regolamenti disciplinari che siano orientati a riequilibrare la situazione educativa e a supportare/ rinforzare il comportamento positivo.

Per questa ragione, qualora un alunno presentasse comportamenti problematici, la scuola ha il dovere di adottare misure idonee per garantire la sua inclusione (e non certo discriminarlo), poiché il diritto all'educazione non può essere pregiudicato da comportamenti disfunzionali (magari agìti senza piena consapevolezza).

Tale approccio equilibrato è supportato anche dalle pronunce giurisprudenziali. In particolare il Tribunale di Milano con sentenza n. 7893/2015 ha trattato un caso in cui un insegnante aveva richiesto l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un alunno che si era reso protagonista di comportamenti aggressivi verso i compagni. La difesa del ragazzo sosteneva che questi comportamenti erano il risultato di difficoltà psico- emotiva e che, quindi, le misure adottate dalla scuola fossero sproporzionate. Il Tribunale ha stabilito che, sebbene la scuola abbia l'obbligo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza, deve anche agire in modo adeguato rispetto alle condizioni psicologiche dell'alunno, ricorrendo a misure educative e, se necessario, ad un piano didattico personalizzato. Inoltre, la scuola deve coinvolgere i servizi sociali e/o specialisti nella gestione del caso.

In un altro caso, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 224/2014 ha trattato il ricorso di un alunno espulso dalla scuola a causa di comportamenti violenti e minacciosi. I genitori avevano contestato l'espulsione, sostenendo che non fosse stata fornita una valutazione adeguata delle difficoltà psicologiche del ragazzo. La Corte ha sottolineato che l'espulsione deve essere una misura dell'ultima istanza, da adottare solo quando non esistono alternative efficaci. In questo caso, la Corte ha ordinato che l'alunno fosse reintegrato, con l'impegno della scuola di attivare un piano didattico personalizzato, che includesse un programma integrato di interventi da parte dei servizi sociali e delle figure specialistiche del territorio di appartenenza.

La responsabilità della scuola, infatti, non si limita a intervenire nei momenti di crisi, ma implica quotidianamente la creazione di un ambiente educativo in grado di prevenire e gestire i comportamenti problematici in modo efficace e rispettoso della dignità di ogni studente.

DOCUMENTO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DISADATTIVI A SCUOLA

Il presente documento si configura quale un primo strumento di riferimento per consentire alla scuola di affrontare le situazioni di crisi in modo specifico, organizzato e competente.

Nel corso della propria permanenza a scuola, gli studenti possono manifestare, anche improvvisamente (o piuttosto, inaspettatamente) un malessere o un disagio, mettendo in atto comportamenti disadattivi e disfunzionali.

Per *comportamento disadattivo* si intende un insieme di comportamenti che rappresentano un ostacolo all'adattamento funzionale, alle relazioni interpersonali, allo sviluppo di nuove capacità e all'apprendimento. Per lo studente, comportano un sovraccarico psico-fisico e sono spesso correlati a situazioni complesse e multifattoriali. Tali comportamenti possono rientrare tra i sintomi di alcune categorie diagnostiche, ma sempre più frequentemente si osservano come crisi connesse a situazioni contingenti o comunque in studenti privi di certificazione. O in attesa di certificazione. Condizioni che spesso costringono le scuole in una specie di limbo all'interno del quale si sentono spesso incapaci di agire o reagire, trascinando decisioni e interventi di settimana in settimana quasi sperando che tali eventi non si ripresentino.

Talvolta, l'intensità e/o la frequenza di tali comportamenti rendono difficilissimo il regolare svolgimento delle attività didattiche – mettendo a rischio, in casi estremi, l'incolumità dello studente, quella dei compagni e del personale scolastico.
La letteratura scientifica dimostra che, nonostante la criticità di tali situazioni, esse sono modificabili, specie se insorgenti in età evolutiva; per questa ragione, è fondamentale che la scuola si attivi nell'intercettare prontamente le eventuali situazioni a rischio e nell'elaborare strategie condivise.
Nel momento in cui un alunno mostra comportamenti disfunzionali durante l'attività didattica o in momenti meno strutturati (come, ad esempio, l'intervallo), è pertanto necessario attivare un piano di azione; e affinché il **programma di intervento** sia efficace, è indispensabile che esso segua delle

linee guida, che sia **condiviso** e che si traduca nell'elaborazione, da parte del Consiglio di Classe, di una sequenza di azioni sinergiche, ordinate e finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici e concreti (a breve e a medio termine). Si sottolinea come la **coerenza educativa** da parte di tutte le figure scolastiche in questi casi abbia la priorità assoluta, poiché un comportamento disadattivo ha la possibilità di essere risolto e contenuto soltanto se si modifica il contesto in cui avviene con risposte univoche e chiare.

IL CONTENIMENTO EMOTIVO-RELAZIONALE, AMBIENTALE E FISICO

Nell'immediato, il primo passaggio utile nella gestione di comportamenti disadattivi è **il contenimento**, che consiste nell'andare incontro e agevolare lo studente che vive una situazione di sofferenza e/o disagio. L'ottica è:

- **di accoglimento,** ovvero una forma di contenimento emotivo-relazionale.

In primis, l'adulto di riferimento crea contenimento emotivo-relazionale attraverso attività di prevenzione. Con il termine "de-escalation" si intendono infatti tutte quelle azioni di depotenziamento e di re-indirizzo della tensione, al fine di anticipare l'avvento della crisi.

Per effettuare un contenimento emotivo-relazionale è, inoltre, richiesto che l'adulto intervenente si percepisca come "capace" di affrontare la situazione e di modulare in modo funzionale la comunicazione. In tale ottica, si raccomanda di adottare e di mantenere un atteggiamento calmo e accogliente, un tono di voce contenuto e pacato, una coerenza tra linguaggio verbale e non verbale. Occorre un approccio, nel contempo solido e autentico, di ascolto attivo che rispetti lo spazio emotivo altrui e che consenta di modulare di conseguenza le distanze fisiche e affettive. Da un punto di vista pratico, al fine di creare e conservare un contesto positivo e "sicuro", non si deve mai lasciar solo lo studente e, se necessario, si invitano i compagni ad allontanarsi con discrezione, sotto la sorveglianza di un collaboratore o di un docente. Aspetto importante: durante un comportamento- problema è consigliato di non inserirsi nella relazione educativa o sovrapporsi all' intervento in essere (non fermarsi, non interloquire con l'alunno o con l'adulto di riferimento...) per non creare confusione. Agli altri adulti eventualmente presenti è richiesto di agevolare le operazioni, mantenendo un atteggiamento saldo, e suddividendosi i compiti. È suggerito, ad esempio, richiamare i docenti in compresenza oppure un collaboratore scolastico che coadiuvi nella vigilanza.

- **di protezione da eventi traumatici**: ovvero forme di contenimento ambientale e fisico.

È bene prevenire i possibili rischi oggettivi, prestando attenzione alla gestione del materiale scolastico e alla strutturazione dello spazio circostante. Le misure di contenimento ambientale possono altresì servirsi dell'ambiente come elemento di depotenziamento o di "delimitazione" della crisi.

Il "contenimento ambientale" include, in tal senso, l'"allontanamento" dello studente dall'aula o dal luogo in cui sta accumulando tensione. L'eventuale separazione dell'alunno dal contesto classe ha sempre e soltanto la funzione di decompressione.

È consigliato che l'eventuale ambiente prescelto come luogo di compensazione abbia caratteristiche tali da poter effettivamente assolvere a una funzione di rilassamento, di progressiva ripresa di contatto con la realtà, di comunicazione.

Nel caso in cui ogni tecnica di contenimento si rivelasse insufficiente in un contesto di effettivo pericolo, si consiglia di intervenire con un contenimento fisico. È consentito al personale scolastico ricorrere all'intervento fisico solo in caso di estrema emergenza, nella fattispecie:

- pericolo attuale;

- necessità di salvare sé o altri;
- proporzionalità tra fatto e pericolo.

Il contenimento fisico rappresenta così l'ultima delle strategie che può essere messa in campo durante una crisi e viene ricondotta al concetto di *holding*, ovvero deve possedere la caratteristica tecnica ed emotiva dell'abbraccio (piuttosto che della punizione/costrizione).

Il contenimento fisico è sempre comunque un momento emotivamente forte, sia per l'alunno sia per l'adulto e, nel momento in cui lo studente recupera la calma, va seguito da una sorta di **debriefing**, ovvero l'analisi di ciò che è accaduto, che ha lo scopo di riattivare post-crisi il tessuto relazionale della classe. Per qualsiasi età è necessario che sia assicurata agli studenti la possibilità di parlare dell'accaduto, utilizzando un linguaggio adeguato al livello di maturazione degli studenti e agli strumenti rielaborativi in loro possesso.

In caso, infine, di situazioni di particolare gravità e di pericolo che richiedono il ricorso al personale sanitario (o, in certi frangenti, alle Forze dell'Ordine cittadino), il docente presente può richiamare l'intervento del collaboratore scolastico, di un collega o provvedere egli stesso a chiamare il Pronto Soccorso o le Forze dell'Ordine. Si rammenta di allegare alla documentazione, il verbale di riscontro degli interventi.

Al termine di un episodio critico di comportamento disadattivo, è importante che siano allertati:

- la famiglia: telefonicamente e/o *de visu* a seconda delle situazioni.
- il Dirigente scolastico, mediante apposita relazione scritta da consegnare entro 24 ore dall'accaduto.

Cfr All. 1 VERBALE DI DESCRIZIONE DI CRISI COMPORTAMENTALE

IL PIANO DI INTERVENTO

Le strategie di contenimento, talvolta, tendendo ad accogliere lo studente e a riportarlo a una forma di calma e di autocontrollo, si dimostrano efficaci.

Nel caso, invece, di reiterazione e persistenza del comportamento disfunzionale, è raccomandata la **pianificazione di un intervento a medio termine**, consistente nei seguenti macro-passaggi:

1. una **fase di osservazione e di raccolta di informazioni**: essa rappresenta il punto di partenza per qualsiasi intervento volto a modificare un comportamento e/o ad anticipare possibili azioni auto ed etero-aggressive.

Le informazioni possono essere acquisite attraverso osservazioni sul campo, colloqui con la famiglia (**All. 0 DESCRIZIONE PUNTO DI VISTA FAMIGLIA)** e con eventuali figure professionali specialistiche, confronto con la scuola di provenienza o con i docenti del grado precedente. È fondamentale che la raccolta dei dati sia accurata e sistematica, prevedendo all'occorrenza la predisposizione e l'impiego di specifiche schede di reportistica.

In tale ottica, l'impiego dell'**All. 1 VERBALE DI DESCRIZIONE DI UNA CRISI COMPORTAMENTALE**, oltre a consentire di condividere le informazioni con il Dirigente Scolastico, può agevolare la registrazione dei comportamenti al fine di procedere con la successiva fase di analisi funzionale del comportamento.

Occorre definire bene quali comportamenti osservare, descriverli in maniera chiara e operativa, registrare la frequenza di comparsa, la loro durata, il contesto fisico e relazionale in cui avvengono, ecc. In questo modo diventa possibile condividere, tra i diversi educatori, il linguaggio e i riferimenti di significato.

Gli elementi di osservazione possono includere azioni come quelle sotto elencate: L'elenco è tuttavia flessibile e personalizzabile, in virtù della variabilità delle situazioni; l'importante è che, in questa fase, il lavoro sia focalizzato esclusivamente **sull'osservazione e descrizione puntuale e dettagliata di comportamenti osservabili, nel "qui ed ora".**

- Comportamenti motori, senza rumore (alzarsi e uscire dall'aula, girovagare tra i banchi, far oscillare la sedia, chiudersi in bagno...);
- Rumori di disturbo (battere la penna sul banco, battere mani e/o piedi, strisciare la sedia, rovesciare oggetti per terra...);
- Disturbo diretto ad altri (prendere il materiale dei compagni, criticare il lavoro altrui denigrandolo, spingere gli altri, rovesciare oggetti altrui...);
- Verbalizzazione (chiacchierare continuamente, rifiutarsi di eseguire le consegne e di partecipare alle attività, gridare, piangere o ridere rumorosamente, dire parolacce...);
- Aggressività (colpire intenzionalmente l'insegnante e i compagni, insultare...);
- Altre attività (cercare di abbandonare l'edificio scolastico, scavalcare recinzioni, lanciare oggetti verso docenti, personale e altri allievi, mettersi in situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri...).

2. Una **fase di lettura funzionale del comportamento (**con l'utilizzo, ad esempio, di una scheda ad hoc), in modo tale che gli elementi desunti durante la fase di raccolta dati si possano configurare come materiale utile a perfezionare una visione di senso" generale e l'attribuzione di un potenziale significato al comportamento disadattivo.

Si tratta di una lettura funzionale che tiene conto delle osservazioni e delle riflessioni argomentate di ciascun partecipante (docente, collaboratore scolastico, educatore, assistente alla comunicazione e all'autonomia ecc.), così come di eventuali elementi psicodiagnostici (senza tuttavia restare ad essi vincolata). Si rammenti, a tal proposito, che il compito della scuola è specificamente quello di comprendere le condizioni e le situazioni che determinano con maggiore frequenza la comparsa di crisi comportamentali, di individuare gli accorgimenti da apportare, i percorsi didattici–educativi di supporto e le conseguenti strategie e azioni da attuare.

Cfr: All. 2 SCHEDA ANALISI DEL COMPORTAMENTO

3. La **fase di progettazione dell'intervento**: la programmazione delle attività necessarie è caratterizzata da una linea interpretativa e operativa condivisa rispetto alla situazione- problema. Se la fase precedente è stata condotta con cura, ne consegue che le ipotesi di intervento emergono collegialmente, come risultato di una "messa in comune" di riflessioni sulla funzione del comportamento-problema e di una sistematizzazione di strumenti, metodi e prassi adottati, dal Consiglio di classe, in accordo con la famiglia e con tutti gli attori di volta in volta coinvolti. In tale fase, le attività del gruppo di lavoro sono dunque concentrate in primis sulla definizione accurata del Piano individuale di intervento.

Cfr: All. 3 PIANO INDIVIDUALE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DISADATTIVI

4. La **fase di intervento** vero e proprio: l'azione converge sulla definizione degli obiettivi, sulla scelta di pratiche e metodi e sulla modalità e strumenti di verifica dei risultati e può focalizzarsi sia sugli antecedenti del comportamento disadattivo, sia sulle sue conseguenze. Nel primo caso, l'azione si concentra sulla prevenzione del comportamento-problema con l'adozione di alcuni accorgimenti che interessano, ad esempio, l'organizzazione degli spazi, la strutturazione delle attività e delle regole; nel secondo caso, il riferimento è a tutte quelle strategie volte a migliorare il comportamento tramite la risposta di feedback (tecniche di rinforzo, token economy, time out, interventi di miglioramento dello stile relazionale e comunicativo, ecc.) È essenziale mantenere sempre una visione sistemica del contesto sociale dello studente: in questo senso, l'intervento, seppur a diversi livelli e con modalità differenziate, si considera diretto alla classe, quale ambiente inclusivo e facilitante l'acquisizione di abilità socio- relazionali per tutti gli studenti. Delle attività e degli interventi viene tenuta traccia all'interno della documentazione dello studente (PEI, PDP, Fascicolo personale).

Cfr: All. 4 INDIVIDUAZIONE DELLA FUNZIONE TARGET E PROGRAMMA DI INTERVENTO

5. La **fase di monitoraggio** (intermedia e finale): si ritiene utile programmare uno o più momenti di verifica in itinere relativamente all'efficacia del programma adottato, in modo da avere la possibilità di modulare e rimodulare, al bisogno, interventi e obiettivi. Tali verifiche intermedie si inseriscono armonicamente in un processo continuo di monitoraggio e s'intendono conclusi con un riepilogo finale relativamente ad efficacia ed efficienza del piano attuato.

Cfr: All. 5 SCHEDA DI MONITORAGGIO

6. Una **fase di *follow-up*** (ad esempio, a cadenza trimestrale): in situazioni particolarmente complesse e delicate, è consigliato prevedere un momento di *feedback* a medio/lungo termine rispetto la conclusione del percorso, in modo da verificare lo stato dell'arte e, eventualmente, apportare modifiche e interventi migliorativi. Tale fase consente, altresì, la creazione di *know-how* interno al Consiglio di Classe con positive ricadute sul bagaglio di buone pratiche dell'intero Istituto.

Si considera prioritario e fondamentale il **corretto e continuo coinvolgimento dei genitori,** tramite modalità di comunicazione scuola-famiglia trasparenti e condivise, lungo le varie fasi del programma, affinché la famiglia sperimenti un senso di reale compartecipazione e un forte ingaggio sul risultato.

FOCUS SU STRATEGIE DI PREVENZIONE

Nel contesto attuale, lavorare sulla prevenzione del disagio infantile e giovanile è diventato un obiettivo primario per garantire il benessere scolastico.

Risulta, in tal senso, molto importante che gli insegnanti giungano **a conoscere in modo approfondito i propri studenti,** riconoscendo per ciascuno di essi i primi comportamenti segnalanti il malessere. Ciò consente di mettere in atto strategie di prevenzione (e di promozione del benessere), che favoriscano il non superamento della cosiddetta "soglia critica".

A questo proposito è determinante la conoscenza della storia personale dello studente (il contesto emotivo-relazionale familiare ed eventuali problematiche ad esso legate, particolari eventi che possono far scaturire le crisi, preferenze, abitudini ecc.).

Come prassi preventiva, inoltre, è importante prestare particolare attenzione all'**analisi dei rischi dei vari ambienti scolastici**.

Compito dei docenti è dedicare tempo a **instaurare e alimentare un rapporto empatico e di fiducia reciproca con lo studente e con la famiglia**, con la quale si lavora in alleanza e in piena sinergia, senza perdere l'autorevolezza propria del ruolo di educatori.

Occorre ricordare sempre che non è lo studente ad essere problematico, ma il suo comportamento; un comportamento che, al di là degli aspetti dirompenti e aggressivi, è pur sempre espressione di sofferenza,

richiesta di aiuto, disordine e adattamento non funzionale. In questa prospettiva, emerge come priorità l'agire pensato e organizzato (e non il semplice reagire) per poter comprendere e prevenire.
Essenziale, quindi, **la cura costante delle comunicazioni tra scuola e genitori;** un riguardo che esprima fiducia e rispetto nel ruolo che la famiglia svolge e che solidarizzi, in modo costruttivo e proattivo, con la sua fatica educativa. Un'attenzione alla prima e imprescindibile agenzia educativa, atta ad attualizzare quell'alleanza educativa e quella corresponsabilità, proprie di un percorso di crescita salutare e positivo.

Tra le misure preventive, a livello di macro-sistema, rientra a pieno titolo il **lavoro di rete** con eventuali altri soggetti o istituzioni che operino con l'allievo in persona o con il suo nucleo familiare: neuropsichiatria infantile, servizi sociali, educatori, assistenti
all'autonomia e alla comunicazione, psicologi, pediatri, altri specialisti del servizio pubblico o privati contattati dalla famiglia.

Nelle strategie di micro-prevenzione è, inoltre, fondamentale **il ruolo della classe**, che deve essere accompagnata e supportata in un percorso di conoscenza del compagno, in quell'ottica inclusiva e collaborativa che risulta fondamentale affinché lo studente in sofferenza si percepisca realmente come parte integrante e paritaria di un tutto. Infine, la scelta delle metodologie didattiche, il modo di condurre la lezione, la flessibilità sono tutti elementi che possono fare la differenza rispetto all'insorgere o meno di situazioni problema: quanto più una **lezione** è **efficace, dinamica, attenta ai feedback degli studenti e a sollecitare i diversi stili di apprendimento** della classe, tanto più i singoli studenti si mostrano coinvolti, partecipi e attivi.

Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

- **Allegato 0** - Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLA FAMIGLIA.
- **Allegato 1** - Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - VERBALE DI DESCRIZIONE DI UNA CRISI COMPORTAMENTALE.
- **Allegato 2** - Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - SCHEDA ANALISI DEL COMPORTAMENTO.
- **Allegato 3** - Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - PIANO INDIVIDUALE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DISADATTIVI.
- **Allegato 4** - Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - INDIVIDUAZIONE DELLA FUNZIONE TARGET E PROGRAMMA DI INTERVENTO.
- **Allegato 5** - Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola - SCHEDA DI MONITORAGGIO.